

DDL recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (AS. 926)

Proposte emendative

Indice

- 1. Chiarimenti sul credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica**
- 2. Proroga di un anno per l'entrata in vigore di *plastic tax* e *sugar tax***
- 3. Abrogazione incremento aliquota IVA su prodotti infanzia e igiene femminile**
- 4. Detassazione del lavoro domenicale per i lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata**

1. Chiarimenti sul credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica

L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: << Qualora il valore dei terreni e degli immobili superi il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, il credito d'imposta per la parte relativa all'investimento immobiliare, spetta in ogni caso nel limite del 50 per cento. >>;

b) il comma 6 è sostituito con il seguente: << Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.>>.

Relazione illustrativa

L'attuale articolo 52 del DDL di Bilancio modifica il comma 6 dell'art. 16 del d.l. n. 124/2024 in tema di credito di imposta per gli investimenti nella nuova area ZES Unica (Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna). Si riscrive, in particolare, la copertura finanziaria pari a 1,8 mld euro per il 2024. La Legge di Bilancio 2024 rappresenta uno strumento idoneo per porre anche correttivi sostanziali alla disciplina agevolativa prevista per gli investimenti nella ZES Unica dal citato art. 16, al fine di renderla coerente con le finalità di perseguire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, nonché rilanciare l'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese.

In particolare, si dovrebbe minimizzare l'impatto della limitazione introdotta per l'agevolazione degli investimenti in terreni e fabbricati. L'attuale formulazione della norma (art. 16, comma 2 ultimo periodo) prevede che, per poter beneficiare del credito d'imposta, il valore dei terreni e degli immobili non possa superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Si tratta, tuttavia, di un requisito eccessivamente stringente e ingiustificatamente discriminatorio che, di fatto, esclude in toto alcune tipologie di investimento (es. settore del commercio o della logistica), dove il valore dell'immobile rappresenta una parte preponderante dell'investimento.

Peraltro, un limite di questo genere si pone in contrasto con gli obiettivi di rigenerazione urbana e di recupero aree dismesse: gli investimenti volti al recupero dell'esistente, infatti, sono caratterizzati da un valore significativo della parte relativa a terreni e immobili. L'esclusione dalle agevolazioni per gli investimenti caratterizzati da un valore dei terreni e degli immobili superiore al 50% del valore complessivo, si tradurrebbe di fatto in una esclusione degli investimenti più virtuosi, in ottica di recupero del suolo e zone degradate.

Con il presente emendamento, pertanto, si propone di chiarire che, se il valore dei terreni e degli immobili supera il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato, il credito d'imposta per la parte relativa all'investimento immobiliare spetta in ogni caso per il valore dell'investimento medesimo, nel limite previsto del 50% (ad esempio, nel caso di un investimento complessivo di 10 mln di euro, il cui valore dell'immobile sia pari a 7 mln di euro e il valore dei beni strumentali sia pari a 3 mln di euro, il credito spetterà su massimo 5 mln di euro per l'investimento immobiliare e sui 3 mln di euro relativi al costo di acquisto dei beni strumentali).

Copertura finanziaria

La proposta emendativa non comporta maggiori oneri per lo Stato, in quanto rimane fermo il limite di spesa massima già individuata nel DDL di Bilancio, pari a 1,8 mld euro per il 2024.

2. Proroga di un anno per l'entrata in vigore di plastic tax e sugar tax

All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) le parole << dal 1° luglio 2024>> sono sostituite dalle seguenti: << dal 1° gennaio 2025>>.

Relazione illustrativa

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha prorogato al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax*. In considerazione della grave situazione economica attuale, tuttavia, è necessario un ulteriore e decisivo intervento su entrambe le imposte, attraverso una proroga almeno di un anno dell'entrata in vigore sia della *plastic tax* che della *sugar tax*, per non gravare le imprese di maggiori costi, oneri e adempimenti. Ad oggi, infatti, il DDL di Bilancio 2024 prevede una proroga di appena 6 mesi.

Le imprese hanno già affrontato ed affrontano tuttora numerose criticità dovute prima all'emergenza sanitaria e poi alla crisi economica causata anche dalla guerra in Ucraina (*in primis* sui costi energetici), senza dimenticare le pesanti tensioni inflazionistiche del momento.

Si tratta di imposte che sono state pensate in un periodo pre-pandemia e pre-crisi, quindi, in un contesto economico e sociale ben diverso da quello attuale. Occorre mettere le imprese nelle condizioni di reagire all'attuale situazione di crisi, incoraggiando gli investimenti con agevolazioni e incentivi ed escludendo l'introduzione a breve termine di nuove tasse ed oneri, che avrebbero poi un inevitabile ripercussione anche sulle famiglie italiane. A ciò si aggiunga che, per *la plastic tax*, non vi sono ancora certezze circa le concrete modalità di attuazione, in quanto ad oggi non è stato ancora pubblicato il provvedimento attuativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, con il presente emendamento, si propone pertanto una proroga di un anno dell'entrata in vigore della *plastic tax* e della *sugar tax*.

3. Abrogazione incremento aliquota IVA su prodotti infanzia e igiene femminile

Il comma 2 dell'articolo 11 è soppresso.

Relazione illustrativa

Il DDL di bilancio 2024 prevede l'incremento dell'aliquota IVA su determinati beni destinati all'infanzia e per l'igiene femminile. In particolare, si applica l'aliquota del 10% sugli alimenti destinati all'infanzia che l'anno scorso erano stati assoggettati all'aliquota del 5%. L'aliquota del 10% si applica anche su pannolini per bambini, prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile e coppette mestruali. Torna al 22% l'IVA su seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Con il presente emendamento si propone l'abrogazione di tale disposizione in quanto, soprattutto alla luce dell'attuale contesto inflattivo, non si ritiene opportuno incrementare l'IVA sui prodotti in questione. Una volta ormai effettuata la riduzione dell'imposta dal 1° gennaio 2023, l'incremento della stessa comporterebbe (e giustificherebbe) inevitabilmente un aumento del prezzo finale dei prodotti in esame per le famiglie. Occorre in ogni modo scongiurare una crescita dei prezzi finali di beni di prima necessità per le famiglie e un incremento dell'IVA andrebbe nella direzione opposta.

4. Detassazione del lavoro domenicale per i lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata

Dopo l'art. 9 inserire il seguente:

<<Art. 9-bis (Detassazione del lavoro domenicale per i lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata)

1. *Al fine di garantire la stabilità occupazionale, di sopperire alla mancanza di offerta di lavoro e di fornire un sostegno ai lavoratori del settore della Distribuzione Moderna Organizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, agli stessi è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione alle prestazioni di lavoro domenicale.*
2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000.*
3. *Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.*
4. *Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*
5. *Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede attraverso le risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e/o dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e, solo quale ipotesi residuale, dagli interventi in materia di "Spending Review". >>.*

Relazione illustrativa

A supporto dell'impegno profuso dai lavoratori del settore della Distribuzione Moderna Organizzata che, nelle giornate domenicali, garantiscono l'apertura al pubblico degli oltre 17.400 punti vendita e per offrire ai futuri dipendenti del settore un incentivo a fronte dell'attività prestata in quelle giornate, si ritiene opportuno riconoscere un trattamento integrativo speciale pari al 15 per cento con riferimento a ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.